

Allegato "C" al repertorio numero 48175/27770

STATUTO SOCIALE

TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione LUMIQ S.r.l.

SEDE

ART. 2) La società ha sede legale in Torino (TO).

La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà, nei modi di legge, di istituire o sopprimere altrove, sia in Italia sia all'estero, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, che non siano sedi secondarie.

DURATA

ART. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.

La società potrà essere prorogata in ossequio alle forme di legge.

OGGETTO

ART. 4) La società ha per oggetto:

- la produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, teatrale e pubblicitaria;
- importazioni ed esportazioni di film in genere, compravendita e/o noleggi di tutto il materiale concernente la cinematografia, la televisione, il settore teatrale ed il settore pubblicitario in genere curando a tal uopo anche le pubbliche relazioni con attori ed artisti in genere;
- l'ideazione, la creazione, la produzione e la trasmissione, con ogni mezzo e su ogni piattaforma tecnologica presente e futura, di oggetti della comuni-

cazione, sia materiali (dispositivi) che immateriali (programmi, contenuti, elaborazioni);

- la promozione, il commercio e la vendita, in ogni sua forma e modalità, dei servizi e/o delle attività di cui ai punti precedenti anche in forma di agenzia o rappresentanza.

La società ha altresì per oggetto:

- la cura dell'edizione sia musicale che editoriale, esclusa la pubblicazione di quotidiani e comunque nel rispetto della Legge 5 agosto 1981 n. 416, relativa a prodotti attinenti all'oggetto sociale;

- l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni, sia per conto proprio che per conto di terzi, sia in Italia che all'estero.

La società potrà inoltre:

- concludere contratti di "franchising", "auditing" di licenze, di brevetti, di "Know how" ed ogni altro utile al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- richiedere, ottenere, registrare, acquisire, prendere in affitto o sotto licenza o altrimenti tenere in proprietà o possesso, utilizzare, dare in affitto, alienare e comunque disporre, a mezzo licenza o in altro modo, marchi, nomi commerciali, modelli registrati o meno, diritti d'autore, brevetti, nonché ogni altro mezzo di tutela delle invenzioni.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), comprese le prestazioni di fidejussioni, avalli, ipoteche, ed ogni genere di garanzie personali e reali a terzi inclusi istituti bancari e finanziari, la stipulazione di mutui e finanziamenti passivi anche con garanzie reali, l'assunzione - in via non prevalente e per

conto proprio - di partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine e/o complementare al proprio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi professionali e le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite dalla legge.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) suddiviso in quote a mente di Legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti, nonché di ogni altro elemento previsto dall'art. 2464 Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile, gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Per il fabbisogno finanziario della società i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, nonché finanziamenti fruttiferi ed infrut-

tiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia.

ART. 6) Le quote sociali sono cedibili a norma dell'art. 2469 Codice Civile. Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte come previsto dal Codice Civile.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote deve comunicare tale intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Organo Amministrativo, che la comunicherà immediatamente agli altri soci, sempre per raccomandata con ricevuta di ritorno, e che ne riceverà le comunicazioni relative.

Tale lettera deve contenere le generalità degli acquirenti, il prezzo e le condizioni di vendita: gli altri soci, agli stessi importi e condizioni, hanno diritto di prelazione, da esercitare in via proporzionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

Qualora nella lettera sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Qualora qualcuno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, esso si accresce, sempre in via proporzionale, agli altri soci.

Nell'ipotesi che nessuno eserciti la prelazione, le quote potranno essere liberamente trasferite a terzi; in tal caso il trasferimento nei confronti della Società deve aver luogo a favore del nominativo indicato entro i trenta giorni successivi, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

In difetto dell'osservanza delle norme suddette, l'acquirente non può chieder-

re l'iscrizione nel Libro dei soci.

In deroga a quanto sopra espresso non devono essere offerte in prelazione agli altri soci, e l'Organo Amministrativo non potrà rifiutare l'iscrizione nel Libro dei Soci, le vendite di quote tra coniugi, discendenti di primo e secondo grado a qualunque titolo il trasferimento avvenga.

AMMINISTRAZIONE

ART. 7) Salvo quanto indicato al comma successivo, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci all'atto della nomina.

Qualora la società sia partecipata totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci della società.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili e revocabili a sensi di legge; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

La revoca può essere altresì deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'Organo Amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare degli amministratori si

applicano le disposizioni dell'art. 2386 Codice Civile, intendendosi per assemblea le decisioni dei soci di cui all'art. 2479 del Codice Civile.

ART. 8) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

La determinazione dei compensi degli amministratori è stabilita dai soci, in conformità a quanto disposto dall'art. 2389 Codice Civile, e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, nei casi previsti dal terzo comma di tale articolo.

Agli amministratori che prestano la loro opera in modo continuativo a favore della società possono essere attribuiti compensi in misura fissa e/o percentuale e potrà essere loro corrisposta un'indennità per cessazione del rapporto a norma delle Leggi vigenti in materia.

ART. 9) Il Consiglio di Amministrazione ove non vi abbiano già provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, stabilendone contestualmente i poteri.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2475 quinto comma del Codice Civile.

Le cariche sono cumulabili fra loro.

ART. 10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, oppure tramite telefax, telegramma, posta elettronica ogni qualvolta il Presidente o uno degli amministratori delegati lo giudichino necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno metà degli amministratori in carica. La convocazione dovrà essere inviata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei Consiglieri e dei

Sindaci effettivi, se nominati, o presso lo studio professionale ove questi esercitano la loro attività o al recapito telefax oppure all'indirizzo di posta elettronica di cui la società sia a conoscenza.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Le delibere del Consiglio sono tuttavia valide anche in mancanza di dette formalità di convocazione quando siano intervenuti alla riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, sia in Italia, sia nel territorio dell'Unione Europea.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, di trasmettere e di visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta e quella di acquisizione del consenso espresso per iscritto avvengono su iniziativa di uno o più amministratori e non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio nel diverso termine indicato da chi assume l'iniziativa.

ART. 11) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, se nominati, o dall'Amministratore più anziano di età. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dai componenti il Consiglio.

ART. 12) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati ai soci dalla Legge o dal presente Statuto; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo.

ART. 13) La rappresentanza legale della Società con l'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega, disgiuntamente fra loro; essi hanno la facoltà, gli amministratori delegati sempre nei limiti della delega loro conferita, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

zione ed anche per giudizi di cessazione e revocazione, nominando all'uopo avvocati procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo limitazioni apposte in sede di nomina, ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i compensi; i procuratori rimarranno in carica fino al compimento della procura, prescindendo da eventuali variazioni della compagine amministrativa, salvo revoca.

CONTROLLO

ART. 14) Qualora lo decidano i soci e, in ogni caso, qualora le vigenti disposizioni di Legge lo richiedano, i soci provvedono alla nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti aventi i requisiti previsti dalla Legge.

I soci provvedono altresì a nominare il Presidente ed a determinare i compensi del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui il bilancio relativo al terzo esercizio della carica viene presentato ai soci per l'approvazione; essi sono rieleggibili.

Il Collegio potrà avvalersi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di collaboratori qualificati, ai sensi dell'art. 2403 bis del Codice Civile.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, e salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dai soci, sentito il Collegio Sindacale, i quali determinano il relativo corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data in cui il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico viene presentato ai soci per l'approvazione; l'incarico è rinnovabile.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 15) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatta salva la possibilità di recesso nei casi di Legge.

I soci deliberano con le competenze e con le maggioranze previste dal Codice Civile.

ART. 16) Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi

per oggetto le materie di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 del Codice Civile, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata nella sede della società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o nel territorio dell'Unione Europea, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato su delibera del Consiglio di Amministrazione; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se nominato, od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale, qualora l'organo ammini-

strativo e, se nominati, i Sindaci Effettivi, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, nei limiti consentiti dalla Legge.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ART. 17) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questi, dal Vice Presidente; in loro assenza od impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea.

Il Presidente, assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'assemblea, dovrà constatare quanto previsto circa la partecipazione all'adunanza.

Se richiesto dalla Legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da un Notaio.

ART. 18) Nei casi consentiti dalla Legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato da ciascuno dei soci, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il Collegio Sindacale se nominato, od un socio potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro tre giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio in-

terpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Colui che ha assunto l'iniziativa ai sensi del comma due del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

BILANCIO ED UTILI

ART. 19) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere aumentato fino a centottanta giorni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo provvede, in ossequio ai tempi e alle norme di legge, alla redazione del bilancio.

ART. 20) Dagli utili netti viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge. Il residuo viene ripartito nei modi e nella misura in cui i soci, in sede di approvazione del bilancio, riterranno più opportuna, entro i limiti di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 21) Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento

della società, le norme per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, i relativi poteri, saranno stabiliti dall'assemblea dei soci osservate le disposizioni di legge.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 22) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società si intende eletto ad ogni effetto ai rispettivi indirizzi risultanti a libro soci.

RECESSO

ART. 23) Il diritto di recesso è regolato dalla legge e dal presente statuto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre giorni dalla delibera che legittima l'esercizio del recesso, se il socio recedente vi ha partecipato;
- entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza dell'assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se il socio recedente non vi ha partecipato;
- nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza di esso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centoventi giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei centoventi giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

Salvo diversa decisione dei soci restanti, il socio che ha esercitato il diritto di recesso non può, per il periodo di cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 24) Qualunque controversia sorga nella interpretazione e nell'esecuzione del presente statuto sociale - ad eccezione delle vertenze per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato ra-

pido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 ed in deroga al Regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

In ogni caso, l'arbitro/il collegio deciderà secondo diritto.

Tuttavia, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale, le parti si impegnano a sottoporre la controversia a Conciliazione, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.

Sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

NORMA FINALE

ART. 25) Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

FRANCO NADA

SANDRA BELIGNI NOTAIO

Registrato al TT2 - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Suc-

cessioni e Rimborsi IVA di Torino - DP I il giorno 24 aprile
2020 al numero 15429.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del de-
creto del 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, se-
condo comma, del D.lgs 82/2005.